

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 61 del 22.12.2005, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2006, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2006-2008 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 37 del 10.3.2006, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2006

Premesso:

- che con deliberazione C.C. n.86 del 27.12.2001 si approvava la realizzazione di un'autostazione "Bus Terminal" nel quadro dell'accordo di programma con la Regione Emilia Romagna già approvato con deliberazione n.78 e ss.mm.ii. e di affidare la realizzazione dell'opera mediante concessione di costruzione e gestione ai sensi dell'art.19, c.2 L.109/1994, approvando contestualmente nella sua veste di atto in indirizzo, il relativo schema di bando di gara;

- che con determinazione dirigenziale n.316 del 23.05.2002 si approvava lo schema di lettera di invito ed i relativi allegati;

- che con deliberazione G.M. n.133 del 02.10.2002 si stabilivano determinazioni in merito alla "Concessione di costruzione e gestione di un bus terminal";
- che con deliberazione G.M. n.145 del 30.10.2002 si aggiudicava la concessione per la costruzione e gestione del bus terminal e per la gestione dei parcheggi e posti auto alla ditta CO.PAR.FIN S.p.a. alle condizioni ivi indicate;
- che con determinazione dirigenziale n.678 del 25.11.2002 si approvava lo schema di concessione-contratto per la costruzione e gestione del bus terminal e per la gestione dei parcheggi e posti auto;
- che con contratto Rep. n.19.514 stipulato in data 26.11.2002 il Comune di Cattolica concedeva alla CO.PAR.FIN s.p.a. la costruzione e gestione di un'autostazione terminal nel Comune di Cattolica nel quadro dell'accordo di programma concluso con la Regione Emilia Romagna nonchè l'affidamento in gestione dei parcheggi;
- che con determinazione dirigenziale n.696 del 02.12.2002 si approvava lo schema di concessione-contratto per la costruzione e gestione del bus-terminal e per la gestione dei parcheggi e posti auto con la Società CATTOLICA PARK S.R.L.;
- che con contratto Rep. n.19.516 stipulato in data 03.12.2002 il Comune di Cattolica concedeva alla CATTOLICA PARK S.R.L. la costruzione e gestione di un'autostazione terminal nel Comune di Cattolica nel quadro dell'accordo di programma concluso con la Regione Emilia Romagna nonchè l'affidamento in gestione dei parcheggi;
- che con deliberazione G.M. n.65 del 11.05.2005 e n.73 del 01.06.2005 aventi rispettivamente ad oggetto: "Gestione in concessione delle aree pubbliche a parcheggio nel Comune di Cattolica" e Gestione in concessione delle aree pubbliche a parcheggio nel Comune di Cattolica - Modificazione convenzione" si approvava il disciplinare per la gestione delle aree pubbliche a parcheggio nel Comune di Cattolica da stipularsi con la Società concessionaria Cattolica ParK s.r.l.;
- che in data 07.06.2005 Rep. n.2 le parti stipulavano la convenzione per la gestione in concessione delle aree pubbliche a parcheggio nel Comune di Cattolica, per la durata di anni 2 (due) ed a titolo sperimentale;
- che con nota prot. n.7945 del 13.07.2005 il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Contratti contestava alla Società Cattolica Park S.r.l. il malfunzionamento dei parcometri individuati nell'allegata relazione del Comando di Polizia Municipale ed il conseguente inadempimento dell'art.5, comma 2, della citata convenzione rep. n.2 del 07.06.2005;
- che con nota prot. n.9335 del 31.08.2005 il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Contratti formulava nei confronti della Società Cattolica ParK S.r.l. richiesta di risarcimento danni per inadempimento contrattuale, quantificato in Euro 76.720,00.=;
- che la Società concessionaria è ancora morosa rispetto al pagamento del canone 2005, per l'importo di Euro 250.000,00.=;
- che con comunicazione in data 24.01.2006 i legali rappresentanti della Cattolica Park S.r.l. e della Ge.Co. Park S.r.l., in relazione al canone ed al contenzioso relativo al cattivo funzionamento dei parcometri nell'estate 2005, richiedevano con urgenza un incontro con l'Amministrazione comunale al fine di concordare tutte le condizioni e le modalità per regolarizzare il rapporto, anche alla luce delle modifiche richieste, in via temporanea e/o definitiva, nella gestione dei parcheggi a pagamento nello spirito dell'art.7, comma 4, della convenzione;

Visto il contratto di cessione di ramo d'azienda a rogito notaio Dott. Paolo Efisio Anedda Angioy del 04.01.2006 - Rep. n. 152206 ò Raccolta n. 6118 tra la Cattolica Park S.r.l. e la GE.CO. Park S.r.l. ed in

particolare l'art.3 dello stesso che prevede l'accollo da parte della Società cessionaria dei debiti afferenti al ramo d'azienda ceduto anche in relazione all'esposizione debitoria residua nei confronti del Comune di Cattolica per un ammontare di Euro 390.031,00.=;

Considerato che in relazione alla cessione di ramo aziendale intercorsa in data 30.10.2003 tra la Società CO.PAR.FIN S.p.a. e la CO.IN. S.r.l. è stato precedentemente rilasciato il relativo nulla-osta con atto del Dirigente Settore urbanistica prot. n.11739 del 26.11.2005, con conseguente successione nel contratto ai sensi dell'art.2558 Codice Civile,

Viste le comunicazioni della CATTOLICA PARK assunte al protocollo in data 10.03.2006 n.2749 aventi rispettivamente ad oggetto: "Gestione in concessione della aree pubbliche a parcheggio nel Comune di Cattolica. Contratto Rep. n.2 del 07/05/2005. Valutazione ammontare canone annuo 2005". e "Gestione in concessione delle aree pubbliche a parcheggio nel Comune di Cattolica. Contratto Rep. n.2 del 07/06/2005. Vs. contestazione di addebito del 31/08/2005";

Ritenuto che le controdeduzioni presentate dalla Società concessionaria in relazione alla rideterminazione del canone 2005 sono solo in parte accoglibili ed in particolare:

- a) non sono accoglibili in relazione alla pretesa mancata "fruibilità economica degli stalli" atteso che l'alea ed il rischio d'impresa sono a carico della concessionaria";
- b) sono solo in parte accoglibili in relazione alla diminuzione del "numero degli stalli a pagamento assegnati" limitatamente alla retrocessione della gestione del parcheggio "Torconca" per l'importo di Euro 25.000,00.= tenuto conto da una parte che la quota di canone riferita al Torconca, di fatto retrocesso al Comune e poi successivamente concesso a terzi con delibera G.C. n. 85 del 29.06.2005, così come risulta dagli atti, pari a euro 75.000,00, dall'altra che la compensazione avvenuta attraverso l'istituzione di nuovi stalli con delibera di Giunta Comunale n.83 del 22/06/2005;
- c) sono accoglibili in relazione al 50% dei costi sostenuti per il personale ausiliario (pari ad Euro 25.241,15.=) come risulta dalla documentazione depositata agli atti e così come previsto dall'art.6 della sopracitata convenzione Rep. n.2 in data 07.06.2005;
- d) sono accoglibili in relazione alla "occupazione temporanea degli stalli per lavori, manifestazioni ed altro" per un importo di Euro 2.000,00.=, come da conteggio mancato utilizzo stalli, depositato al presente atto.

Ritenuto pertanto di dover ridefinire in complessivi Euro 198.000,00 il credito residuo che l'Amministrazione vanta nei confronti della Società concessionaria per l'annualità 2005 come da prospetto allegato;

- che le controdeduzioni presentate dalla Società concessionaria in relazione alla contestazione di addebito per inadempimento contrattuale sono solo in parte accoglibili in particolare nella parte in cui si rileva che la previsione contrattuale della clausola penale (art.7 bis della Convenzione Rep. n.2 del 07.06.2005) costituisce una quantificazione preventiva e presuntiva del danno che, in assenza della clausola di riserva del maggior danno, assorbe ed esaurisce ogni voce di danno;

- di poter quantificare l'importo delle penali, tenuto conto della natura e della gravità delle violazioni, in Euro 233,33 per ogni giorno di inadempimento (60 giorni), per un complessivo importo di Euro 14.000,00.=;

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n.267 (T.U.E.L.) ed in particolare l'art.107;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

D E T E R M I N A

1) - di rideterminare, per le motivazioni esplicitate in premessa, in complessivi Euro 198.000,00.= il credito residuo che l'Amministrazione vanta nei confronti della Società concessionaria per l'annualità 2005 come da prospetto allegato;

2) - di applicare le penali per l'inadempimento contrattuale contestato alla Società concessionaria con note del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Contratti prot. n.7945 del 13.07.2005 e prot. n.9335 del 31.08.2005, determinando il relativo importo in Euro 14.000,00.=;

3) - di approvare lo schema di accordo transattivo allegato al presente atto, per la formale stipula delle parti.

4) - di individuare nella persona della Dott.ssa Claudia M. Rufer la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;